



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo n. 28 del 2011;

CONSIDERATO che l'Italia ha pienamente aderito allo spirito del cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", nato per creare uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica. In particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale (PAN) adottato dal Governo nel 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009;

CONSIDERATO in particolare che nel settore elettrico l'Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare, se correttamente gestita, una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che l'approccio sinora seguito per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili non sia ottimale in termini di costi per il Paese in quanto:

- a) si è teso a privilegiare lo sviluppo di energia rinnovabile elettrica, ed in particolare solare, rispetto ai settori calore e trasporti e all'efficienza energetica, che sono modalità economicamente più efficienti, in media, per il raggiungimento degli obiettivi;
- b) gli incentivi corrisposti negli ultimi anni per l'energia rinnovabile elettrica sono stati molto generosi – sia in rapporto a quanto corrisposto in altri paesi europei, sia in termini di ritorni garantiti agli investitori – soprattutto per l'energia fotovoltaica, con inadeguati meccanismi di contenimento dei volumi di installazioni, con conseguente crescita delle installazioni e dei conseguenti costi assai più rapida del preventivato;
- c) nel fissare gli incentivi per il fotovoltaico non si è tenuto sufficientemente conto del fatto che i costi delle tecnologie sono in rapida diminuzione, dati i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala;

CONSIDERATO che il predetto approccio non ottimale si è tradotto in un costo molto elevato per il Paese in quanto l'onere annuo per l'incentivazione dell'energia rinnovabile, maturato a fine febbraio 2011, ha raggiunto il valore di circa 9 miliardi di Euro l'anno, di cui quasi 6 miliardi per il fotovoltaico, e che il costo cumulato complessivo è di oltre 150 miliardi di Euro, data la durata degli incentivi di 15-20 anni;

CONSIDERATO che il predetto costo comporta un aggravio di 90 € all'anno per la famiglia media che, per il sostegno alle rinnovabili, nel 2012 dovrà pagare 120 €, contro i 30 € del 2009;

CONSIDERATO che, a causa dei limiti blandi ai volumi di installazioni, i costi per l'incentivazione delle fonti rinnovabili continuano a salire ad un ritmo ancora molto sostenuto, con progetti già autorizzati per complessivi 9.000 MW;

CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e in particolare gli impianti fotovoltaici, determinano oneri aggiuntivi a causa dell'esigenza di mantenere in sicurezza il sistema elettrico;

RITENUTO necessario rilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con un approccio alla crescita più virtuoso, basato sull'efficienza dei costi e sulla massimizzazione del ritorno economico e ambientale per il Paese, sostenendo un mix di energie rinnovabili e di efficienza energetica che favorisca le tecnologie più vantaggiose in termini di minor costo unitario, maggiori ricadute economiche e minor impatto ambientale e sulle reti elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (di seguito: DM 5 maggio 2011);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che stabilisce un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al decreto stesso, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore;

CONSIDERATO che la riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici è risultata, nel corso del 2011, più accentuata di quanto ipotizzato in sede di predisposizione del DM 5 maggio 2011 e che dunque sia necessario e urgente adottare il provvedimento previsto dal citato articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011;

CONSIDERATO che diversi altri Paesi europei hanno adottato misure finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi degli impianti, e che sia necessario tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni;

CONSIDERATO che, alla luce del trend di crescita registrato, è plausibile che il limite di 6 miliardi potrà essere raggiunto entro il 30 giugno 2012 e che quindi tale data possa essere assunta come data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni del presente decreto;

RITENUTO opportuno ed equo che alla copertura degli oneri per la gestione del sistema di incentivazione per il fotovoltaico concorrano i soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, anche alla luce di quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011;

RITENUTO, in ragione dell'elevato livello degli oneri maturati e dello stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare ulteriori 500 ML€anno al fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 aprile 2011

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ridisciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici tenendo degli esiti del DM 5 maggio 2011, dell'evoluzione delle prestazioni delle tecnologie fotovoltaiche e dei relativi costi, degli aggiornamenti dei sistemi di incentivazione in altri Paesi europei, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2, comma 3, del medesimo DM 5 maggio 2011.
2. Il presente decreto si applica agli **impianti fotovoltaici**, agli *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative* e agli impianti fotovoltaici a concentrazione, come definiti dal DM 5 maggio 2011, che rispondono agli ulteriori requisiti di cui al presente decreto e che entrano in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012 ed entro il termine ultimo individuato sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, tenuto conto di quanto previsto al comma 4. **PER EVITARE CONTESTAZIONI (SULLA BASE DEL DM 6 MAGGIO 2011 TUTTI SI ASPETTANO CHE LO STESSO DM SI APPLICHI ALMENO FINO ALLA SOGLIA DEI 6 MLD) POTREMMO DIRE CHE QUESTO DM SI APPLICA AGLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN ESERCIZIO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI VIENE RAGGIUNTA LA SOMMA DI 6 MLD)**
3. Il DM 5 maggio 2011 si applica ai soli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2012, nonché agli impianti che rispettano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011.

4. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni compatibili del DM 5 maggio 2011, come modificato dal presente decreto.

Art. 2

(Requisiti per l'accesso agli incentivi)

1. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli **impianti fotovoltaici** devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 11 del DM 5 maggio 2011 così come modificato dal presente decreto e, inoltre, almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) essere realizzati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del DM 5 maggio 2011, su edifici dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto utilizzando i Metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui all'allega A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 e comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio;
 - b) essere realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
 - c) essere ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - d) essere realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e relativa legge di conversione.
2. Gli *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative* devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 15 del DM 5 maggio 2011.
3. Gli impianti fotovoltaici a concentrazione devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 17 del DM 5 maggio 2011 e inoltre il seguente requisito:
 - a) il fattore di concentrazione, inteso come il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, calcolato con le procedure indicate nella Guida CEI 82-25, deve essere pari almeno a 20 soli.
4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, nell'articolo 11 del DM 5 maggio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
 - b) nella lettera c) del comma 6, sono cancellate le parole "e all'articolo 14, comma 1, lettera d)".
5. Per gli impianti di cui al presente decreto, che entrano in esercizio successivamente al 30 settembre 2012, la verifica di quanto previsto al comma 4, lettera a), è effettuata mediante prove e verifiche analoghe a quelle previste dall'Allegato 1 al DM 5 maggio 2011. Per gli

impianti di cui al presente decreto, che entrano in esercizio entro il 30 settembre 2011, le medesime prove e verifiche possono essere sostituite da idonea dichiarazione del costruttore dell'inverter.

6. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, per gli **impianti fotovoltaici** con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all'alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, la misurazione dell'energia prodotta viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal gestore di rete, con modalità stabilite dal GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.l 28 del 2011.

Art. 3 *(Volumi incentivabili)*

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, per ciascuno dei semestri ricadenti nel periodo dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2014, sono ammessi alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto:
 - a) **impianti fotovoltaici** il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera gli 80 ML€
 - b) *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative* il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€
 - c) impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, il costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto iscritto a ciascuno dei registri di cui all'articolo 4, per la componente incentivante della tariffa vigente nel semestre successivo alla data di apertura dei medesimi registri e per una producibilità media di 1300 kWh per kW.
3. Le risorse di cui alle lettere b) e c) che in un determinato semestre non risultano impegnate, si aggiungono alle disponibilità di cui alla lettera a), relative al semestre successivo.
4. Al fine di assicurare l'effettivo controllo dei volumi incentivabili, ai costi annui indicativi degli incentivi disponibili in ciascuno dei semestri degli anni 2013 e 2014, viene detratto il

corrispondente costo annuo indicativo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui all'articolo 4, comma 12, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura dei registri, di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Registro degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti)

1. Possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i soli **impianti fotovoltaici**, *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative* e impianti fotovoltaici a concentrazione che seguono la procedura indicata nei commi successivi.
2. Sei mesi prima dell'inizio di ciascuno dei semestri indicati all'articolo 3, comma 1, il GSE apre i registri informatici degli impianti ammessi agli incentivi, nei limiti dei volumi incentivabili del semestre. Per il solo secondo semestre 2012, il GSE apre i medesimi registri il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il registro è aperto per 60 giorni.
3. Prima dell'entrata in esercizio, i soggetti responsabili degli impianti richiedono al GSE l'iscrizione al pertinente registro informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 2.
4. Entro 20 giorni dalla data di chiusura dei registri, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti ai medesimi registri e le pubblica sul proprio sito internet, applicando i criteri di priorità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. La graduatoria degli **impianti fotovoltaici** iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:
 - a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti una classe energetica D o superiore;
 - b) impianti su edifici, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
 - c) impianti di potenza non superiore a 200 kW il cui soggetto responsabile è un'azienda agricola;
 - d) impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat effettuato prima della data di apertura del registro, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
 - e) impianti realizzati, nell'ordine, su serre, pergole e tettoie;
 - f) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
 - g) minore potenza dell'impianto;
 - h) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
6. La graduatoria degli *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative* iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) del comma 5.

7. La graduatoria degli impianti fotovoltaici a concentrazione iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio di priorità il maggior valore del fattore di concentrazione e poi i criteri di priorità di cui alle lettere d), f), g), h) del comma 5.
8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nei registri in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili di cui all'articolo 3, sempreché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
9. Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento.
10. L'iscrizione ai registri non è cedibile a terzi.
11. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione ai registri di cui al presente decreto entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I soli **impianti fotovoltaici** e *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative*, di potenza fino a 3 kW, accedono liberamente alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura di cui ai commi da 2 a 10. Per i predetti impianti continuano ad applicarsi le procedure previste dal DM 5 maggio 2011, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 2. Ai registri di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del DM 5 maggio 2011.

Art. 5
(Tariffe incentivanti)

1. All'energia elettrica prodotta e immessa in rete da **impianti fotovoltaici**, *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative* e impianti fotovoltaici a concentrazione, ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4 e che entrano in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2012 e il 31 dicembre 2014, spetta una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto, come individuata negli Allegati 1, 2 e 3. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita la specifica tariffa premio sull'autoconsumo, precisata nei medesimi Allegati.
2. Agli impianti disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni premiali di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, comma 1, del DM 5 maggio 2011.
3. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
4. In tutti i casi, la tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, che, fatto salvo il comma 12 dell'articolo 4, non può essere antecedente alla data di inizio del semestre per il quale si è iscritti in posizione utile nel relativo registro.
5. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, nel comma 6 dell'articolo 5 del DM 5 maggio 2011 le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite da "30 giugno 2012".

Art. 6

(Oneri di gestione del sistema di incentivazione)

1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 5 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto:
 - a) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 12;
 - b) all'atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.
3. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1 sono precisate dal GSE sul proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011, i soggetti che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE, a decorrere dal 1 luglio 2012, un contributo di 0,1 c€ per ogni kWh di energia incentivata.
5. Il contributo di cui al comma 4 è trattenuto dal GSE a compensazione dalle tariffe spettanti.

Art. 7

(Ulteriori compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire:
 - a) le modalità e i tempi entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all'articolo 11, comma 3, del DM 5 maggio 2011, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo comma 3;
 - b) le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione, utilizzano, per l'esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi richiamati all'articolo 11, comma 3, del DM 5 maggio 2011;
 - c) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;

- d) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie;
- e) le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui al comma b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna gli elementi necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Allegato 1 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2012

Intervallo di potenza	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo
[kW]	[€MWh]		[€MWh]	
1≤P≤3	170	88	162	80
3<P≤20	165	83	157	75
20<P≤200	159	77	151	69
200<P<1000	140	58	132	50
1000<P≤5000	133	51	126	44
P>5000	128	46	121	39

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre 2013

Intervallo di potenza	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo
[kW]	[€MWh]		[€MWh]	
1≤P≤3	157	75	150	68
3<P≤20	152	70	145	63
20<P≤200	147	65	141	59
200<P<1000	131	49	124	42
1000<P≤5000	125	43	120	38
P>5000	121	39	115	33

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2013

Intervallo di potenza	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo
[kW]	[€MWh]		[€MWh]	
1≤P≤3	146	64	140	58
3<P≤20	142	60	136	54

20<P≤200	138	56	132	50
200<P<1000	124	42	118	36
1000<P≤5000	119	37	114	32
P>5000	115	33	110	28

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre 2014

Intervallo di potenza	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo
[kW]	[€MWh]		[€MWh]	
1≤P≤3	136	54	131	49
3<P≤20	133	51	128	46
20<P≤200	129	47	124	42
200<P<1000	117	35	113	31
1000<P≤5000	113	31	109	27
P>5000	110	28	106	24

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2014

Intervallo di potenza	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo
[kW]	[€MWh]		[€MWh]	
1≤P≤3	128	46	124	42
3<P≤20	125	43	121	39
20<P≤200	122	40	118	36
200<P<1000	112	30	108	26
1000<P≤5000	109	27	105	23
P>5000	106	24	102	20

Allegato 2 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2012

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	
$1 \leq P \leq 20$	187	105
$20 < P \leq 200$	179	97
$P > 200$	165	83

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre 2013

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	
$1 \leq P \leq 20$	177	95
$20 < P \leq 200$	169	87
$P > 200$	157	75

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2013

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	
$1 \leq P \leq 20$	167	85
$20 < P \leq 200$	161	79
$P > 200$	149	67

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre 2014

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	
$1 \leq P \leq 20$	159	77
$20 < P \leq 200$	153	71

P>200	143	61
-------	-----	----

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2014

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€MWh]	
1≤P≤20	151	69
20<P≤200	146	64
P>200	136	54

Allegato 3 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazione

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2012

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€kWh]	
1≤P≤200	0,156	0,074
200<P≤1000	0,14	0,058
P>1000	0,136	0,054

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre 2013

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€kWh]	
1≤P≤200	0,149	0,067
200<P≤1000	0,134	0,052
P>1000	0,131	0,049

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2013

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€kWh]	

$1 \leq P \leq 200$	0,142	0,060
$200 < P \leq 1000$	0,129	0,047
$P > 1000$	0,126	0,044

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre 2014

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€kWh]	
$1 \leq P \leq 200$	0,136	0,054
$200 < P \leq 1000$	0,124	0,042
$P > 1000$	0,121	0,039

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre 2014

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€kWh]	
$1 \leq P \leq 200$	0,131	0,049
$200 < P \leq 1000$	0,120	0,038
$P > 1000$	0,117	0,035

ALLEGATO 2: Documentazione da inviare al GSE per l'accesso al registro.

- a) copia del titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:
 - a1) autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
 - a2) denuncia di inizio attività conforme all'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
 - a3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 - a4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; **VEDERE SE SERVE ANCORA**
 - a5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia di cui all'articolo 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
- b) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;
- d) per i soli impianti di cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e relativa legge di conversione, la documentazione di cui alla lettera f) dell'allegato 3-A del DM 5 maggio 2011;
- e) scheda tecnica recante sommaria descrizione dell'impianto e delle relative caratteristiche, secondo il formato dettagliato nelle procedure di cui all'articolo 4, comma 11;
- f) l'eventuale documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'applicazione degli specifici criteri di priorità di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4, meglio dettagliata nelle procedure di cui al comma 11 dell'articolo 4.

NON è CITATA LA DICHIARAZIONE DEL COMUNE ATTESTANTE LA VALIDITA' DELLA DIA PER DUE MOTIVI:

- 1) IL GSE DICE CHE A VOLTE COMUNI SI RIFIUTANO;
- 2) SE L'IMPIANTO NON E' REALIZZATO ENTRO UN ANNO DALLA GRADUATORIA PERDE IL DIRITTO ALL'INCENTIVO.

TUTTAVIA, UNA CONSEGUENZA NEGATIVA PUO' ESSERCI, POICHE' UNA DIA NON VALIDA PUO' TOGLIERE IL POSTO A UN IMPIANTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO: CI PENSIAMO MEGLIO